REGIONE
ABRUZZO

ELEZIONI REGIONALI 2014

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

E ALL'AMMISSIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indice

1. SISTEMA DI ELEZIONE 4
1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA 4
1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4
1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 4
1.4 LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4
2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE 5
2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI 5
2.1.1 Costituzione 5
2.1.2 Termini per la costituzione 5
2.1.3 Composizione 5
2.1.4 Segretario 5
2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE 5
2.2.1 Costituzione 5
2.2.2 Termini per la costituzione 6
2.2.3 Composizione 6
2.2.4 Segretario 6
3. LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE 6
3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE 6
3.1.1 Dichiarazione del patto di coalizione 7
3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 7
3.2.1 Forma 7
3.2.2 Contenuto 7
3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA 7
3.3.1 Numero dei candidati 7
3.3.2 Rappresentanza dei due generi 8
3.3.3 Indicazione dei candidati 8
3.3.4 Numerazione progressiva 8
3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI 8
3.4.1 Numero minimo e massimo 8
3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati 8
3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni 9
3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni 9
3.4.5 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori 9
3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento 9
3.4.7 Obblighi dei Comuni 9
3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE 9
3.5.1 Certificati collettivi 10
3.5.2 Termini di rilascio 10
3.6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 10
3.6.1 Forma 10
3.6.2 Cittadini residenti all'estero 10
3.6.3 Età minima 10
3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto 10
3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale 11
3.7 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA 11
3.8 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
3.9 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA 11
4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE 11
4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE 12
4.2.1 Forma 12
4.2.2 Contenuto 12
4.2.3 Indicazione del candidato 12
4.3 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI 13
4.3.1 Numero minimo e massimo 13
4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato 13
4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni 13
4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori 13
4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento 13
4.3.6 Obblighi dei Comuni 13

4.4 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE ... 14
4.4.1 Certificati collettivi ... 14
4.4.2 Termini di rilascio ... 14
4.5 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ... 14
4.5.1 Forma ... 14
4.5.2 Cittadini residenti all'estero ... 14
4.5.3 Età minima ... 14
4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale ... 14
4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale. ... 15
4.6 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA ... 15
4.7 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ... 15
5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI ... 15
5.1 SOGGETTI COMPETENTI ... 15
5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE ... 15
5.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA ... 15
6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA ... 16
6.1 SOGGETTI COMPETENTI ... 16
6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE ... 16
6.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA ... 16
7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ... 17
7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ... 17
7.2 SINGOLE OPERAZIONI ... 17
7.3 VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE IN UN MASSIMO DI 2 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI ... 19
7.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE ... 19
7.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ... 19
7.6 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI ... 19
7.7 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE. ... 20
8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ... 20
8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ... 20
8.2 SINGOLE OPERAZIONI ... 20
8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE ... 22
8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE ... 22
8.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI ... 22
9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ... 22
9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO ... 22
9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI ... 22
9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ... 22
9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE ... 22
9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE ... 23
10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO ... 23
10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO ... 23
10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI ... 23
10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ... 23

10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE 23

11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE 24

12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI 25

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE 25

12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE 25

12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE 25

12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico 25

12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 25

12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI 26

12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale 26

12.5.2 Designazione presso i seggi 26

12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA 26

12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI 26

12.7.1 Designazione con atto unico 26

12.7.2 Scelta dei rappresentanti 26

12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione 26

13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE 26

13.2 FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE 27

13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE 27

13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico 27

13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI 27

13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI 27

13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale 27

13.5.2 Designazione presso i seggi 28

13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO 28

13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI 28

13.7.1 Designazione con atto unico 28

13.7.2 Scelta dei rappresentanti 28

13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione 28

14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 28

14.1 SOGGETTI COMPETENTI 28

15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE 30

16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 235 DEL 2012 30

17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO 30

18. SANZIONI PENALI 31

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 9 aprile 2013, n. 9 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*). Per quanto non disposto da tale legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni della legge n. 108/1968 e alla legge 43/1995 e loro successive modificazioni ed integrazioni (articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti 29 seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali. (articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Il territorio della regione è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1 della L.R. n. 9/2013 (articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2013). Le circoscrizioni elettorali corrispondono agli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo come esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2013.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, come risultanti dall'ultimo censimento generale, per 29 (numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2013), e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (articolo 4 , comma 3, della legge regionale n. 9/2013)

Alla circoscrizione elettorale di Chieti sono assegnati 8 seggi; alla circoscrizione elettorale di L'Aquila sono assegnati 7 seggi; alla circoscrizione elettorale di Pescara assegnati 7 seggi; alla circoscrizione elettorale di Teramo sono assegnati 7 seggi.

1.4 LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della legge n. 9/2013 (articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale (articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo (articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge (articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).

Devono, quindi, essere presentate sia liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste (articolo 2, comma 3,

della legge regionale n. 9/2013).

Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista (articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2013).

Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza (articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 9/2013).

2. UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI ED UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 108/1968).

2.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

2.1.1 Costituzione

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di Provincia (articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:
a) Ufficio centrale circoscrizionale di Chieti;
b) Ufficio centrale circoscrizionale di L'Aquila;
c) Ufficio centrale circoscrizionale di Pescara;
d) Ufficio centrale circoscrizionale di Teramo.

2.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

2.1.3 Composizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 15, comma 1, numero 2, della legge n. 108/1968).

E' opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

2.1.4 Segretario

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

2.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

2.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la corte di appello del capoluogo di Regione (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

L'Ufficio centrale regionale, quindi, è costituito presso la corte di appello di L'Aquila.

2.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

2.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte di appello di L'Aquila (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968). E' opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

2.2.4 Segretario

Un cancelliere della corte di appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale (articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968).

3. LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

3.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una lista circoscrizionale di candidati sono necessari:

1) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta; (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013);
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 12, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 9/2013);
3) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 (articolo 12, comma 8, lettera c), della legge regionale n. 9/2013);
4) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale (articolo 12, comma 8, lettera d), della legge regionale n. 9/2013);
5) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 12, comma 8, lettera e), della legge regionale n. 9/2013);
6) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista, sottoscritta da almeno uno dei delegati autorizzati alla presentazione della lista medesima, ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5 (articolo 12, comma 8, lettera f), della legge regionale n. 9/2013 e articolo 2, comma 4, della legge stessa).
7) dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 3, comma 5 (combinato disposto dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 12, comma 8, lettera *f*), della legge regionale n. 9/2013).

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

Fermi restando i requisiti formali della presentazione della lista circoscrizionali di candidati di cui ai paragrafi precedenti, come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», si ritiene opportuno ricordare che la lista può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o

che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

3.1.1 Dichiarazione del patto di coalizione

L'eventuale patto di coalizione fra gruppi di liste circoscrizionali che intendano effettuare il collegamento con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste (articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2013).

In virtù del carattere tassativo delle cause di esclusione delle liste previste dagli articoli 12 e 13 della L.R. 9/2013 e considerato il fatto che in ogni caso tutte le liste sono obbligate a presentare la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente, l'eventuale mancanza delle dichiarazioni convergenti dei delegati sul patto di coalizione non incida sull'ammissibilità delle liste medesime.

3.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

3.2.1 Forma

La lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

3.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

Ai delegati di lista deve essere garantita la possibilità di presenziare al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, nonché all'assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista all'interno della relativa coalizione (articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 9/2013); ai delegati di lista sono comunicate le definitive determinazioni adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 14, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 9/2013).

Con rifermento all'esame e all'ammissione delle liste, i delegati di ciascuna lista, inoltre:

- possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle rispettive liste entro la stessa sera (articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013);
- possono essere ascoltati, con riferimento alle liste contestate o modificate, dall'Ufficio centrale circoscrizionale il giorno successivo a quello della contestazione o della modifica (articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013) e , nella stessa giornata, ricevono le comunicazioni delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013);
- possono presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza nelle forme, modalità e termini di cui articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo è opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati di lista sia i delegati alla presentazione della lista circoscrizionale che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3.3 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

3.3.1 Numero dei candidati

Per ciascuna lista circoscrizionale è previsto un numero massimo ed un numero minimo di candidati

(articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013)

a) Numero massimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale (articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013).

Per la circoscrizione elettorale di **Chieti il numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **8.**

Per la circoscrizione elettorale di **L'Aquila** il **numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **7.**

Per la circoscrizione elettorale di **Pescara** il **numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

Per la circoscrizione elettorale di **Teramo** il **numero massimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **7.**

b) Numero minimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento all'unità superiore (articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013).

Per la circoscrizione elettorale di **Chieti** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **3**.

Per la circoscrizione elettorale di **L'Aquila** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **3.**

Per la circoscrizione elettorale di **Pescara** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **3**.

Per la circoscrizione elettorale di **Teramo** il **numero minimo** dei candidati da inserire nella lista è pari a **3.**

3.3.2 Rappresentanza dei due generi

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2013).

Per la circoscrizione elettorale di Chieti il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **5.**

Per la circoscrizione elettorale di L'Aquila il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari **4**.

Per la circoscrizione elettorale di Pescara il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **4.**

Per la circoscrizione elettorale di Teramo il **numero massimo** dei candidati per ciascun genere è pari a **4**.

3.3.3 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista circoscrizionale è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita (articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9/2013).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

3.3.4 Numerazione progressiva

I candidati sono elencati nella lista circoscrizionale con numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione (articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 9/2013).

3.4 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

3.4.1 Numero minimo e massimo

Per la lista circoscrizionale di candidati è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nella relativa circoscrizione (articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).

Nello specifico, la lista circoscrizionale di candidati deve essere presentata da non meno di 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella relativa circoscrizione elettorale (articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).

3.4.2 Sottoscrizione della lista circoscrizionale da parte dei candidati

In assenza di espressa previsione normativa regionale, sono applicabili le considerazioni contenute nelle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole»secondo cui, da prassi consolidata, s*embra logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste ; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.*

3.4.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista circoscrizionale di candidati (articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 9/2013). L'elettore che ha sottoscritto una lista circoscrizionale di candidati può sottoscrivere anche una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3.4.4 Esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni

La sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, *sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato* nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio. (art. 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013; art. 2, del D.P.R. n. 132/1993).

In tale caso, la predetta attestazione è resa con specifica dichiarazione sottoscritta dal presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio regionale nella legislatura in corso, alla data della indizione dell'elezioni, oppure rappresentante appositamente incaricato.

3.4.5 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9/2013). Per uno specifico approfondimento sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte al capitolo 14 delle presenti istruzioni.

3.4.6 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale di candidati (articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello stesso decreto).

3.4.7 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici puntualmente disciplinato dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013.

Al riguardo, tuttavia, si fa presente che, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2013, l'articolo 1, comma 400, della L. 147/2013, in un'ottica di contenimento delle spese per le operazioni elettorali, ha rivisto complessivamente gli orari di apertura degli uffici comunali per le svolgimento delle predette operazioni.

Nella fattispecie, pertanto, anche in ragione della disposizione di coordinamento di cui all'articolo 22 della L.R. 9/2013, l'articolo 12, comma 2 della legge regionale n. 9/2013 è applicabile solo nella parte in cui stabilisce che gli orari di apertura siano resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3.5 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Per garantire che i presentatori della lista circoscrizionale di candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale

requisito, è necessario che ad ogni lista circoscrizionale siano allegati i relativi certificati (articolo 12, comma 8, lettera *a)*, della legge regionale n. 9/2013).

3.5.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della lista (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 27/2004).

3.5.2 Termini di rilascio

Il Sindaco deve rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (articolo 12, comma 8, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2013). Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto).

3.6 DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

3.6.1 Forma

La candidatura nella lista circoscrizionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è richiesta la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012 e la presentazione del certificato di iscrizione in un qualsiasi Comune della Repubblica nonché del certificato del casellario giudiziario. (articolo 12, comma 8, lettere b), c), d), della legge regionale n. 9/2013).

3.6.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 12, comma 8, lettera b) della legge regionale n. 9/2013).

3.6.3 Età minima

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 5, comma 2, e articolo 13, comma 1, lett. *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

3.6.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura nelle liste circoscrizionali da parte dello stesso soggetto

Un medesimo candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di 2 circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo, pena la cancellazione della candidatura in eccedenza ad opera dell'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell' articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013.

A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il predetto limite e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013). Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato, nel silenzio della legge ed in linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale regionale seguirà il criterio della priorità nella presentazione della lista. A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

Il candidato non può presentare, nella stessa circoscrizione elettorale, la propria candidatura in più di una lista circoscrizionale, pena la cancellazione della candidatura in eccedenza ad opera dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 9/2013. Anche per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso

contrassegno trova applicazione il criterio della priorità nella presentazione della lista, come si ricava dalla formulazione testuale del predetto articolo 13, comma 1, lettera *f)* della L.R. 9/2013.

3.6.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In assenza di un espresso divieto e in linea con gli orientamenti interpretativi indicati da altre Regioni aventi sistemi elettorali simili a quello abruzzese, lo stesso soggetto può presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

3.7 CERTIFICATI DI ISCRIZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla lista circoscrizionale di candidati devono essere allegati i certificati di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (articolo 12, comma 8, lettera d), della legge regionale n. 9/2013).

Per il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle liste.

3.8 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO AD UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla lista circoscrizionale di candidati deve essere allegata la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura (articolo 12, comma 8, lettera *f)*, della legge regionale n. 9/2013).

3.9 MODELLO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Per ogni lista circoscrizionale di candidati deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 12, comma 8, lettera *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede è opportuno richiedere ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulla scheda di votazione; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

4. CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.1 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE

Al fine della presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche in ragione del rinvio generale operato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 all'articolo 12 della legge stessa, sono necessari:

1) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore

dalla richiesta (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12);

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013); per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. b) della stessa legge);
3) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013);
4) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge);
5) la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 e richiesta a pena di esclusione, con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste; inoltre la candidatura ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 3, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 9/2013);
6) dichiarazione di collegamento firmata e autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o coalizione di gruppi di liste, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera *f)*, della legge regionale n. 9/2013.

Tali atti e documenti sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972);

4.2 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

4.2.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta. La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione.

4.2.2 Contenuto

La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

Con rifermento all'esame e all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta ai delegati del candidato Presidente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i delegati di lista dall'articolo 13 della L.R. 9/2013, in virtù dello specifico rinvio operato dall'articolo 3, comma 9 della stessa legge.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo è opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4.2.3 Indicazione del candidato

La dichiarazione di presentazione deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143*bis* del codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

4.3 SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI

4.3.1 Numero minimo e massimo

Per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è stabilito un numero minimo ed un numero massimo di presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Nello specifico, la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito per le liste circoscrizionali dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 12 (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013).

Su questo punto, il Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2012 con deliberazione legislativa n. 178/12, attualmente in corso di promulgazione e pubblicazione, ha chiarito che il comma 8 dell'art. 3 della L.R. n. 9/2013 deve essere interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e non da più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Le disposizioni relative all'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. 9/2013, sono riferite esclusivamente alle liste circoscrizionali e non alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4.3.2 Sottoscrizione della candidatura da parte del candidato

In assenza di espressa previsione normativa regionale, si ritengono condivisibili le considerazioni contenute nelle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole» secondo cui, da prassi consolidata, *è logicamente inammissibile e contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta che il candidato medesimo figuri tra i presentatori della candidatura; pertanto la sua eventuale sottoscrizione deve ritenersi come non apposta.*

4.3.3 Limiti relativi alle sottoscrizioni

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013, che rinvia all'articolo 12, comma 4, della stessa legge). Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati ed una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

4.3.4 Modalità delle sottoscrizioni e autenticazione della firma dei sottoscrittori

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. (articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 9/2013, che rinvia all'articolo 12, comma 3, della stessa legge). Per uno specifico approfondimento sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte al capitolo 14 delle presenti istruzioni.

4.3.5 Presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

I presentatori della candidatura che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale di candidati (articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4, dello stesso decreto).

4.3.6 Obblighi dei Comuni

Nei 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune, ai fini della sottoscrizione, assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici puntualmente disciplinato dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013.

Al riguardo, tuttavia, si fa presente che, successivamente all'entrata in vigore della L.R. 9/2013, l'articolo 1, comma 400, della L. 147/2013, in un'ottica di contenimento delle spese per le operazioni elettorali, ha rivisto complessivamente gli orari di apertura degli uffici comunali per le svolgimento delle predette operazioni.

Nella fattispecie, pertanto, anche in ragione della disposizione di coordinamento di cui all'articolo 22 della L.R. 9/2013, si ritiene che 12 comma 2 della legge regionale n. 9/2013 sia attualmente applicabile solo nella parte in cui stabilisce che gli orari di apertura siano resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

4.4 CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEI PRESENTATORI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REGIONE

Per garantire che i presentatori della candidatura siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e per rendere più agevole e rapido l'accertamento di tale requisito, è necessario che ad ogni candidatura siano allegati i relativi certificati (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

4.4.1 Certificati collettivi

I certificati possono essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e devono essere rilasciati dal Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori della candidatura (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12).

4.4.2 Termini di rilascio

Il Sindaco deve rilasciare i certificati nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013 nella parte in cui, con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura del Presidente, opera un rinvio generale alle disposizioni di cui all'articolo 12). Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3, dello stesso decreto).

4.5 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

4.5.1 Forma

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge).

In aggiunta alla dichiarazione di accettazione della candidatura è richiesta la dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 235/2012 e la presentazione del certificato di iscrizione in un qualsiasi Comune della Repubblica nonché del certificato del casellario giudiziario (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge).

4.5.2 Cittadini residenti all'estero

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. b) della stessa legge)

4.5.3 Età minima

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 5, comma 2, e articolo 13, comma 1, lett. *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

4.5.4 Limiti relativi alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

4.5.5 Candidatura nella lista circoscrizionale e candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In assenza di un espresso divieto e in linea con gli orientamenti interpretativi indicati da altre Regioni aventi sistemi elettorali simili a quello abruzzese, che lo stesso soggetto possa presentare sia la candidatura nella lista circoscrizionale che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale per lo stesso gruppo di liste o per la stessa coalizione.

4.6 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA

Alla candidatura deve essere allegato il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013 che fa rinvio all'articolo 12, comma 8, lett. d) della stessa legge).

Per il rilascio di tale certificato valgono le modalità e le garanzie previste per il rilascio dei certificati relativi ai presentatori delle candidature.

4.7 DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990 e richiesta a pena di esclusione, con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste; tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 3, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 9/2013);

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI ALLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI

5.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9/2013 (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

In particolare, le liste circoscrizionali di candidati devono essere presentate:

a) per la circoscrizione elettorale di Chieti alla cancelleria del tribunale di Chieti;
b) per la circoscrizione elettorale di L'Aquila alla cancelleria del tribunale di L'Aquila;
c) per la circoscrizione elettorale di Pescara alla cancelleria del tribunale di Pescara;
d) per la circoscrizione elettorale di Teramo alla cancelleria del tribunale di Teramo.

La presentazione delle liste circoscrizionali di candidati deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le liste CIRCOSCRIZIONALI devono essere presentate alla cancelleria del rispettivo tribunale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti (articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

5.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

Per ogni lista circoscrizionale presentata alla cancelleria del rispettivo tribunale deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare. Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della lista. Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale circoscrizionale. La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna lista un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione, si procede, infatti, secondo

l'ordine risultante dagli appositi sorteggi (articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale. n. 9/2013).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:
1) la lista circoscrizionale di candidati;
2) il contrassegno;
3) la designazione dei delegati della lista;
4) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista;
5) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta. Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste circoscrizionali di candidati, i relativi allegati ed il contrassegno della lista, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. Il cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere,come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste circoscrizionali di candidati con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale, per gli adempimenti di competenza.

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

6.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di L'Aquila (articolo 3, comma 4, e 11, comma 1, della legge regionale. n. 9/2013, che richiama all'articolo 8, comma 3, della legge. n. 108/1968).

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

6.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione. A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (articolo 3, comma 4, nella parte in cui fa rinvio alle modalità e ai termini di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 9/2013).

6.3 COMPITI DELLA CANCELLERIA

Per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale presentata alla cancelleria deve essere redatto un verbale di ricevuta, in duplice esemplare. Il verbale di ricevuta deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal presentatore della candidatura. Uno degli esemplari del verbale è immediatamente consegnato al presentatore; l'altro è allegato agli atti da consegnare all'Ufficio centrale regionale.

La cancelleria attribuisce provvisoriamente a ciascuna candidatura un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione. L'attribuzione di tale numero progressivo è provvisoria, in quanto effettuata esclusivamente ai fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione delle candidature sui manifesti e sulle schede di votazione si procede infatti, secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio (articolo 14, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013).

Nel verbale di ricevuta devono essere indicati:
1) la candidatura;
2) la designazione dei delegati del candidato;
3) il numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura;
4) il giorno e l'ora della presentazione.

E' importante che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, in modo da evitare contestazioni nel caso di documentazione incompleta. Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. Il

cancelliere deve rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura. La cancelleria, immediatamente dopo aver ricevuto le singole candidature con i relativi documenti, deve farle pervenire all'Ufficio centrale regionale, per gli adempimenti di competenza.

7. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE RELATIVE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 9/2013). L'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste.

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate entro il termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiara non valide le liste presentate oltre tale termine (articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale n. 9/2013).

2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiara non valide le liste che non rispettano tale requisito (articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b*) della legge regionale n. 9/2013).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza;
- dichiara non valide:
  - *a)* le liste sottoscritte da un numero di soggetti che abbiano dimostrato la qualità di elettore di un Comune della circoscrizione e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013);
  - *b)* le liste sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013).

3) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il numero minimo di candidati stabilito dalla legge. Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (articolo 13, comma 1, lettera *a)* e *b)* della legge regionale n. 9/2013).

4) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica che in ciascuna lista nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, con arrotondamento all'unità più vicina. Dichiara non valida la lista in caso di mancato rispetto di tale limite (articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013).

5) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente firmata ed autenticata.

Dichiara non valide le liste per le quali manca la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale regolarmente accettata (articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge regionale n. 9/2013, in combinato disposto con gli articoli 2, comma 4 e 12, comma 8, lettera *f)* della L.R. 9/2013).

6) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale.

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 4, della L.R. 9/2013 (articolo 13, comma 1, lettera *b),* della legge regionale n. 9/2013).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni previste ai sensi dell' articolo 13, comma 1, lettere *d)* ed *e)* della L.R. 9/2013, nonché per violazione del divieto di presentazione della propria candidatura in più di due circoscrizioni elettorali ai norma dell'articolo 12, comma 7, della legge stessa.

7) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni che non sono conformi all'articolo 12, comma 8, lett. *e*) della L.R. n. 9/2013 (articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 9/2013).

8) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

L'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 13, comma 1, lettera *d),* della legge regionale n. 9/2013).

9) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal riguardo, cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 (articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013).

10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, (articolo 13, comma 1, lettera *e),* della legge regionale n. 9/2013).

11) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 13, comma 1, lettera *e),* della legge regionale n. 9/2013).

12) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

13) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale. Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale (articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge regionale n. 9/2013).

14) Effetti delle cancellazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013).

15) Trasmissione delle dichiarazioni di collegamento all'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f) (articolo 13, comma 1, lettera *g*), della legge regionale n. 9/2013).

7.3 VERIFICA RELATIVA AL LIMITE DELLE CANDIDATURE IN UN MASSIMO DI 2 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

La candidatura può essere presentata massimo di 2 circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti della lista, cancella le candidature eccedenti tale limite e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali (articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013).

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato, nel silenzio della legge ed in linea con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio centrale regionale seguirà il criterio della priorità nella presentazione della lista. A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

7.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).

7.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

7.6 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati della lista (articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 9/2013).

7.7 SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE PREPOSTO ALL'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui si tratterà specificamente al capitolo 9 delle presenti istruzioni.

8. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sul punto appare opportuno precisare in via preliminare, che le operazioni dell'Ufficio centrale regionale sono definite in ragione del rinvio operato dall'articolo 3, comma 9, il quale prevede espressamente che "ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale".

8.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale, entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede alle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle stesse candidature (articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, per effetto del rinvio operato dall'articolo 3, comma 9). L'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, possono considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

8.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state presentate nel termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiara non valide le candidature presentate oltre tale termine (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013).

2) Verifica delle sottoscrizioni

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla legge. Dichiara non valide le candidature che non rispettano tale requisito (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b*) della legge regionale n. 9/2013).

L'Ufficio centrale regionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della Regione, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata, per i quali il requisito di elettore di un Comune della Regione non sia documentato, nonché quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura depositata in precedenza;
- dichiara non valide:

a) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti, che abbiano dimostrato la qualità di elettore di un Comune della Regione e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 9/2013);

b) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla legge (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013).

3) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di presentazione delle candidature contiene la dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali. Dichiara inammissibili le candidature per le quali manchi la dichiarazione di collegamento *(*combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, *articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013)*.

Qualora, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, sia venuto meno il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in non meno di 3 circoscrizioni elettorali, l'Ufficio procede all'eliminazione dei candidati per i quali è venuto meno tale collegamento minimo.

4) Verifica della convergenza con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento di cui al precedente è convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate, firmata e autenticata. Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analoga dichiarazione dei delegati delle liste circoscrizionali interessate (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'*articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 9/2013)*.

5) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'Ufficio accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

Elimina i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 9/2013).

6) Verifica relativa alle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale regionale procede alla verifica dell'eventuale sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal riguardo, elimina le candidature per le quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 12, comma 8, lettera c) e le candidature a carico delle quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013).

7) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Elimina i candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

8) Verifica della presentazione del certificato del casellario giudiziale

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato del casellario giudiziale e elimina le candidature per le quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale n. 9/2013).

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica ed elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *e),* della legge regionale n. 9/2013).

8.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).

8.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi il giorno successivo, alle ore 9, per ascoltare eventualmente i delegati delle candidature contestate ed ammettere nuovi documenti e per deliberare seduta stante (combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

8.5 COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere comunicate, nella stessa giornata, ai delegati del candidato combinato disposto dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

9. RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

9.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RICORSO

I delegati della lista circoscrizionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di eliminazione di liste o di candidati *(articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013)*.

I ricorsi sono limitati alle decisioni che dispongono l'eliminazione di liste o di candidati.

9.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale soltanto i delegati di lista *(articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 9/2013)*.

9.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati della lista e deve essere depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione *(articolo 13, commi 5, della legge regionale n. 9/2013).*

Il ricorso è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

9.4 INVIO DEI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Il ricorso deve essere immediatamente esaminato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e deve essere trasmesso, con le deduzioni del medesimo Ufficio, nella stessa giornata in cui è stato depositato, all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale *(articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 9/2013).*

9.5 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul ricorso nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali *(articolo 13, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2013)*.

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'invio delle decisioni sarà preceduto da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

10. RECLAMI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE CONTRO LE DECISIONI DELLO STESSO UFFICIO

Con riferimento alle contestazioni avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sulle candidature dei Presidenti, la disciplina si ricava dal combinato disposto degli articoli 3, comma 9, (nella parte in cui, con riguardo alla carica di Presidente, estende all'Ufficio centrale regionale le disposizioni previste per l'Ufficio centrale circoscrizionale), dell'articolo 13 (nelle parte in prevede modalità e termini per la presentazione dei ricorsi sulle liste circoscrizionali e sulle candidature alla carica di Presidente) e dell'articolo 14 della L.R. 9/2013 (quest'ultimo articolo nella parte in cui si ricava implicitamente che le contestazioni avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sulle candidature alla carica di presidente sono qualificate tecnicamente come reclami in quanto rivolte allo stesso organo che ha adottato la decisione contestata).

10.1 DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI RECLAMO

I delegati del candidato possono presentare all'Ufficio centrale regionale reclamo contro le decisioni dello stesso Ufficio (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

10.2 SOGGETTI LEGITTIMATI

Possono presentare reclamo solo i delegati del candidato (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

10.3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il reclamo deve essere sottoscritto dai delegati del candidato e deve essere presentato, a pena di decadenza, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione della decisione (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, comma 5, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

Il reclamo è esente dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

10.4 DECISIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

L'Ufficio centrale regionale decide sul reclamo nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai delegati del candidato ed agli Uffici centrali circoscrizionali (combinato disposto degli articoli 3, comma 9, articolo 13, commi 6 e 7, e 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», l'invio delle decisioni sarà preceduto da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui reclami sono atti definitivi.

11. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale attende:

a) il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi da parte dei delegati delle liste e, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, la comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale regionale;
b) il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami da parte dei delegati dei candidati all'Ufficio centrale regionale.

Immediatamente dopo, compie le seguenti operazioni (articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).

In via preliminare, pur in assenza di una specifica previsione normativa, si ricava dall'intero impianto della L.R. 9/2013 che l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiari in primo luogo la non ammissibilità delle liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il requisito imprescindibile del collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

(Successivamente, dopo aver la dichiarato l'eventuale inammissibilità delle liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il requisito imprescindibile del collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, compie le seguenti operazioni (articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 9/2013).**preferibile**

1) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista unica ammessa e a ciascuna coalizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero progressivo a ciascuna lista unica o coalizione di liste mediante il sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, della L.R. 9/2013, che deve essere effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati *(articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9/2013)*

2) Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista unica ammessa e a ciascuna coalizione

L'Ufficio centrale circoscrizionale assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2 della L.R. 9/2013, effettuato alla presenza dei delegati di lista *(articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2013)*.

3) Determinazione definitiva del numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista

Per quanto concerne la numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista medesima, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della L.R. n. 9/2013.

Pur in assenza di esplicita disposizione normativa, va precisato, in coerenza con la prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», che tale ultima operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

4) Comunicazione ai delegati di lista delle definitive determinazioni adottate

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate *(articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/2013).*

5) Stampa del manifesto e invio ai Sindaci per la pubblicazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione*(articolo 14, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9/2013).*

6) Stampa delle schede di votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio *(articolo 14, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 9/2013).*

12. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI CANDIDATI

12.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale di candidati può essere effettuata:

a) personalmente dai delegati della lista;
b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati della lista con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati della lista in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati della lista non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante della lista medesima.

12.2 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Nel silenzio della L.R. 9/2013, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista devono dimostrare la qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito della lista o una copia autenticata dello stesso.

12.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali, poiché gli atti di designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali siano stati designati i rappresentanti della lista.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso, è necessario presentare tanti estratti autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti della lista.

12.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

12.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

12.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

La designazione dei rappresentanti della lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere comunicata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun Ufficio ha sede. La cancelleria ne rilascia ricevuta.

La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo, si ritiene che i delegati della lista possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

12.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti della lista presso i seggi può essere comunicata:

1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione.
   Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati della lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale ha fatto pervenire al Sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi *(articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*;
2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione *(articolo 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*. Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste CIRCOSCRIZIONALI per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

12.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DELLA LISTA

La normativa non definisce i requisiti dei rappresentanti della lista. Considerato il compito ad essi affidato, si ritiene che debbano essere elettori. Un delegato della lista può anche designare se stesso come rappresentante.

12.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

12.7.1 Designazione con atto unico

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni. In questo caso la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

12.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

12.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

13. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato può essere effettuata:

a) personalmente dai delegati del candidato;
b) per mezzo di persone autorizzate dai delegati del candidato con dichiarazione autenticata da notaio (combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale n. 9/2013).

Il notaio, nell'autenticare le firme apposte dai delegati del candidato in calce all'autorizzazione, deve dare atto del fatto che gli stessi delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura. La facoltà di designazione per mezzo di persone autorizzate è stata prevista in quanto i delegati del candidato non sono sempre in grado di conoscere direttamente coloro che potrebbero essere incaricati di svolgere la funzione di rappresentante del candidato medesimo.

13.2 FACOLTATIVITA' DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti del candidato non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse del candidato stesso: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

13.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

Nel silenzio della L.R. 9/2013, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

La firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato devono dimostrare la loro qualifica esibendo l'originale del verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria della corte di appello all'atto del deposito della candidatura o una copia autenticata dello stesso.

13.3.1 Designazione per atti separati o con atto unico

Come da prassi consolidata nella predisposizione delle istruzioni ministeriali per le elezioni regionali secondo la disciplina statale «cedevole», poiché gli atti di designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi devono essere successivamente consegnati ai singoli presidenti degli stessi seggi, le medesime designazioni devono essere redatte in tanti atti separati quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

Le designazioni possono anche essere contenute in un unico atto. In tal caso è necessario presentare contestualmente tanti estratti di esso autenticati, quanti sono i seggi presso i quali sono designati i rappresentanti del candidato.

13.4 RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Le designazioni presso ciascun seggio possono essere effettuate per due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

13.5 SOGGETTI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE E TERMINI

13.5.1 Designazione presso l'Ufficio centrale regionale

La designazione dei rappresentanti del candidato presso l'Ufficio centrale regionale deve essere comunicata alla cancelleria della corte d' appello.

La cancelleria ne rilascia ricevuta. La normativa non stabilisce alcun termine entro il quale tali designazioni devono essere comunicate. Al riguardo si ritiene che i delegati del candidato possano provvedere fino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale.

13.5.2 Designazione presso i seggi

La designazione dei rappresentanti del candidato presso i seggi può essere comunicata:

1) al segretario del Comune entro il venerdì precedente l'elezione. Il segretario del Comune controlla la regolarità delle designazioni, accertando, in particolare, che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e ne cura la trasmissione ai singoli presidenti dei seggi *(articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*
2) direttamente ai singoli presidenti dei seggi il sabato pomeriggio, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione *(articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Il Sindaco deve consegnare al presidente di ogni seggio, insieme agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. Il presidente di seggio verifica la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni hanno effettuato (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio).

13.6 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO

La legge non individua i requisiti dei rappresentanti del candidato. Considerato il compito ad essi affidato dalla legge, si ritiene che debbano essere elettori.

Un delegato del candidato può anche designare se stesso come rappresentante.

13.7 CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI PIU' ELEZIONI

13.7.1 Designazione con atto unico

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

13.7.2 Scelta dei rappresentanti

Al fine di consentire ai rappresentanti di esprimere il proprio voto, per tutte le elezioni, nel seggio presso il quale svolgono l'incarico, è opportuno che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto. Per esemplificare, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante presso il seggio va scelto preferibilmente tra gli elettori della circoscrizione.

13.7.3 Indicazione di delegati diversi per ciascuna elezione

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, appare opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona sia come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

14. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

14.1 SOGGETTI COMPETENTI

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).

Il comma 1 di tale articolo dispone, in particolare, che sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da atti normativi in materia di elezioni, compreso il decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 e la legge n. 108/1968:

- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali
- i segretari delle procure della Repubblica
- i presidenti delle province
- i sindaci
- gli assessori comunali

- gli assessori provinciali
- i presidenti dei consigli comunali
- i presidenti dei consigli provinciali
- i presidenti dei consigli circoscrizionali
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
- i segretari comunali
- i segretari provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco
- i funzionari incaricati dal presidente della Provincia
- i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza a eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Il Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere 26 luglio 2013, n. 3457 / 13, ha precisato che – in considerazione della natura eccezionale e temporanea, cioè limitata alle elezioni, dell'attribuzione della competenza a eseguire le autenticazioni previste dall'articolo 14 – i seguenti elementi assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie relativa all'autenticazione effettuata da un consigliere comunale o provinciale e, più in generale, da organi 'politici':

a) il soggetto che pone in essere la certificazione deve essere compreso dell'elenco tassativo contenuto nel citato articolo;
b) il luogo nel quale è effettuata l'autenticazione non costituisce un elemento esterno all'atto compiuto ma rappresenta un elemento essenziale dell'atto certificativo, con la conseguenza che l'attestazione del luogo e della data di autenticazione delle firme rientra nel contenuto assistito da fede privilegiata;
c) il tempo dell'autenticazione comporta che questa sia nulla se compiuta fuori dei limiti di tempo consentiti.

   In particolare il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

   1) i consiglieri comunali e provinciali esercitano il loro mandato nell'ambito del territorio della propria circoscrizione elettorale, sicché non possono sussistere dubbi sul fatto che la potestà certificatoria sia efficace esclusivamente se esercitata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva;
   2) il suddetto requisito della territorialità non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione: occorre altresì che vi sia una causa di legittimazione che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente locale nella competizione elettorale, definendolo «requisito della pertinenza»;
   3) nel rispetto della finalità dell'articolo 14 della legge n. 53/ 1990, è da ritenere che sussista il collegamento funzionale ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui fa parte il comune (o la regione di cui fa parte la provincia) o, comunque, quando la consultazione abbia carattere nazionale;
   4) requisito imprescindibile per l'esercizio della potestà di autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli organi politici è riferito al coinvolgimento nella consultazione dell'intero corpo elettorale del comune o della provincia.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. (Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni)

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto (Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni)

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

15. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

Secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'orientamento del Consiglio di Stato, in relazione al carattere di specialità della normativa, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l'autocertificazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
3) la proroga della validità degli atti di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

Per espressa disposizione dell'articolo 12, comma 8, lettera c), che trova applicazione anche per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale in virtù del citato rinvio operato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 9/2013, è ammessa, però, idonea documentazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012.

16. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. N. 235 DEL 2012.

L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012 prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7 del D.Lgs. 235/2012, "l 'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

Per completezza, si precisa che ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 235/2012, la predetta incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

17. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi

all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

18. SANZIONI PENALI

Specifiche sanzioni penali sono previste per alcune condotte relative alle operazioni elettorali.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità *(articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o ad astenersi dalla firma, è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

La pena è aumentata, e in ogni caso non è inferiore a 3 anni, se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di 5 persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di 10 persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da 3 a 15 anni e della multa fino a 5.164 euro *(articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni *(articolo 87 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960)*.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro (articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto (articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 2.065 euro.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960).

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO N. 1
Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

ALLEGATO N. 1 bis
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

ALLEGATO N. 2
Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

ALLEGATO N. 2 bis
Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati

ALLEGATO N. 3
Modello di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati esonerata dalla sottoscrizione degli elettori

ALLEGATO N. 4
Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

ALLEGATO N. 5
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale

ALLEGATO N. 6
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Regionale in una lista circoscrizionale

ALLEGATO N. 7
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ALLEGATO N. 7 bis
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ALLEGATO N. 8
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ALLEGATO N. 8 bis
Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ALLEGATO N. 9
Modello di designazione del mandatario elettorale

ALLEGATO N. 10
Modello di verbale di ricevuta di una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale

ALLEGATO N. 11
Modello di verbale di ricevuta di una lista circoscrizionale di candidati

ALLEGATO N. 12
Modello di dichiarazione da parte del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale con il Gruppo di liste circoscrizionali

ALLEGATO N. 13
Modello di dichiarazione da parte del Gruppo di liste del collegamento al candidato alla carica di Presidente

ALLEGATO N. 14
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Presidente della Giunta regionale

ALLEGATO N. 15
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità alla carica di Consigliere regionale in una lista circoscrizionale

ALLEGATO N. 16
Modello del manifesto dei candidati presidenti e dei candidati a consigliere regionale nelle circoscrizioni

ALLEGATO N. 1

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 1

Atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una candidatura alla carica di
Presidente della Giunta Regionale

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Regione Abruzzo , nel numero di _____, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo atto ed in numero _____ atti separati, nonché da numero _____ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

per la elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Abruzzo, che avrà luogo domenica 25 maggio 2014, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale di _____nato a _____il _____

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con le seguenti liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

I sottoscritti indicano i seguenti delegati del candidato:

il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ _____ il _____ e domiciliato/a in _____, e il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a

in _____, i quali sono autorizzati a presentare la candidatura possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale , alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato Presidente ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione del consiglio regionale di cui trattasi, altra dichiarazione di presentazione di altra candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale..

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero _____ (_____) certificati, dei quali numero _____ (_____) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Abruzzo;;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale debitamente firmate ed autenticate;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità;

d) certificato attestante che il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale è elettore di un Comune della Repubblica;

e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale;

f) dichiarazione di collegamento firmata ed autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste :

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno: _____

_____

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la sig./sig.ra _____, dimorante in _____

_____, *addì* _____

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____

con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013 n.9, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____

con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013 n.9, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, *addì* _____

Timbro

_____

Firma *(nome e cognome per esteso)* e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 1 bis

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI ATTO SEPARATO

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 1 bis

Atto separato
di una dichiarazione di presentazione
del candidato presidente della giunta regionale

ATTO SEPARATO DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

Elenco n: _____ dei sottoscrittori della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta Regionale del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale di _____nato a _____il _____

per l'elezione,

del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo, che avrà luogo domenica 25 maggio 2014.

Dichiarano, altresì, che il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è collegato con le seguenti liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste:

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
_____
_____
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
_____
_____
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
_____
_____
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:
_____
_____
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di _____

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DI UNA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____

con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi

NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013 n.9, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di L'Aquila, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, *addì* _____

Timbro

_____

Firma *(nome e cognome per esteso)* e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 2

Contrassegno lista circoscrizionale

Atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista circoscrizionale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione elettorale di _____, nel numero di _____, risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo atto ed in numero _____ atti separati, nonché da numero _____ dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

per la elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Abruzzo, che avrà luogo domenica 25 maggio 2014, nella circoscrizione elettorale di _____, una **lista circoscrizionale** di numero _____ candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

La **lista circoscrizionale** dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno: _____

_____

_____

_____.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

I sottoscritti delegano il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ _____ il _____ e domiciliato/a in _____,

e il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____, i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ _____ il _____ e domiciliato/a in _____, a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra _____ _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione del consiglio regionale di cui trattasi, altra dichiarazione di presentazione di altra lista circoscrizionale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero _____ (_____) certificati, dei quali numero _____ (_____) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di _____;

b) numero _____ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

c) numero _____ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità;

d) numero _____ (_____) certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;

e) numero _____ (_____) certificati del casellario giudiziale dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale;

f) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 9/2013;

g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 9/2013 debitamente firmata ed autenticata;

h) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la sig./sig.ra _____, dimorante in _____.

_____, *addì* _____

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013 n.9, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, *addì* _____

Timbro

_____

Firma *(nome e cognome per esteso)* e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2 bis

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI ATTO SEPARATO

DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 2 bis

Contrassegno lista circoscrizionale

Atto separato
di una dichiarazione di presentazione
di una lista circoscrizionale di candidati

ATTO SEPARATO
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

Elenco n: _____ dei sottoscrittori della lista circoscrizionale
recante il contrassegno _____
_____
_____
_____

per l'elezione,

nella circoscrizione elettorale _____,di numero _____
consiglieri regionali che si svolgerà domenica 25 maggio 2014

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____

con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____

con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

Segue: **ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE**

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione dei dati personali)*, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ _____ con sede in _____.

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 2013 n.9, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

_____, *addì* _____

Timbro

_____

Firma *(nome e cognome per esteso)* e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 3

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE

DEGLI ELETTORI

ALLEGATO N. 3

Contrassegno lista circoscrizionale

Modello
di una dichiarazione di presentazione
di una lista circoscrizionale di candidati esonerata
dalla sottoscrizione degli elettori

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 2 L.R.9/2013

Il sottoscritto ……nato il ……a……e domiciliato in ……nella qualità di ……..,

dichiara di presentare,

per la elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Abruzzo, che avrà luogo domenica 25 maggio 2014, nella circoscrizione elettorale di _____, una **lista circoscrizionale** di numero _____ candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

La **lista circoscrizionale** dei candidati di seguito riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:

_____

_____

_____.

CANDIDATI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Il sottoscritto delega il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ _____ il _____ e domiciliato/a in _____, e il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delega, altresì, il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ _____ il _____ e domiciliato/a in _____, a depositare la presente lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della giunta regionale; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il/la sig./sig.ra _____ _____, nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a in _____.

A corredo della presente dichiarazione deposita:

a) numero _____ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

b) numero _____ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità;

c) numero _____ (_____) certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;

d) numero _____ (_____) certificati del casellario giudiziale dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale;

e) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 9/2013;

f) dichiarazione di collegamento da parte del candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 9/2013 debitamente firmata ed autenticata;

g) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

h) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

i) certificazione attestante che la lista è espressione di forza politica presente nel Consiglio regionale d'Abruzzo o nel parlamento nazionale, regolarmente costituito al momento di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (art.12 comma 2 della L.R. 9/2013) debitamente firmata ed autenticata .

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il/la sig./sig.ra _____, dimorante in _____.

_____, *addì* _____

…….

Firma leggibile

(nome e cognome per esteso e qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposte in mia presenza del Sig……..
da me identificato con il seguente documento ……
.

_____, *addì* _____

Timbro

_____

Firma *(nome e cognome per esteso)* e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 4

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PER L'ELETTORE O L'ELETTRICE CHE NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

ALLEGATO N. 4

Modello di verbale di adesione
alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

L'anno……, addì……...del mese di....., innanzi a me…… *(notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato dal sindaco)* nell'ufficio comunale di……...…,…….……, e alla presenza dei signori:

1)……(l)

2)……(l),

è comparso il sig……..(l)

il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, e dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni – alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati o di candidatura a presidente per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Abruzzo che avrà luogo domenica 25 maggio 2014 e recante il seguente

contrassegno:……

……

(compilare solo in caso di lista circoscrizionale)

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……..

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig……

(cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere)

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

……..

(Firme dei testimoni)

1° .....

2° .....

(l) indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è comparsa dinanzi al pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita dei testimoni.

ALLEGATO N. 5

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZONE

DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

Il sottoscritto ……....., nato a …… il ……..……, dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio medesimo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014.
Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. di non aver accettato la candidatura per altre coalizioni ;
2. ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 9/2013 di non aver già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi;

..... , addì .....

Firma del candidato

……...……..……

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig./ra .....nato/a a ……..il……..domiciliato in ……., della cui identità sono certo.

Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì .....

Timbro

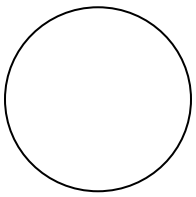

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…….

ALLEGATO N. 6

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZONE

DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI*……(indicare la provincia)*

Il sottoscritto[1] ……....., nato a …… il ……..……, dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della Regione Abruzzo per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio medesimo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014 nella lista circoscrizionale denominata ……..…….. recante il contrassegno…….....……
…….....
.....……..

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste circoscrizionali.

..... , addì .....

Firma del candidato nella lista circoscrizionale

……...……..……

[1] Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal Sig./ra .....nato/a a ……..il……..domiciliato in ……., della cui identità sono certo.

Il sottoscritto è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì .....

Timbro

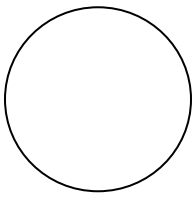

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…….

ALLEGATO N. 7

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO

DI UNA CANDIDATURA

A PRESIDENTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ALLEGATO N. 7

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

L'anno duemila……, addì……...del mese di....., alle ore ……., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del sig.……(I)
e del sig. ……(I),
nella loro qualità di delegati della candidatura a Presidente alla elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Regione Abruzzo di domenica 25 maggio 2014 contraddistinta con il numero di presentazione……
con la quale il sig……,
domiciliato in ……..……,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale costituito pressa questa Corte d'appello.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
……

(I) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 7 BIS

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DI UNA CANDIDATURA

A PRESIDENTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ALLEGATO N. 7 bis

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

L'anno duemila……, addì……...del mese di....., alle ore ……., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del sig……(l)
e del sig. ……(l),
nella loro qualità di delegati della candidatura a Presidente alla elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Regione Abruzzo di domenica 25 maggio 2014 contraddistinta con il numero di presentazione……
con la quale il sig……,
domiciliato in ……..……,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta candidatura a Presidente presso l'Ufficio centrale regionale costituito pressa questa Corte d'appello.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
.....

(l) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 8

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 8

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI……. *(indicare la provincia)*

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ……..

L'anno duemila……, addì……...del mese di....., alle ore ……., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del sig.……(I)
e del sig. ……(I),
nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Regione Abruzzo di domenica 25 maggio 2014 contraddistinta con il numero di presentazione……e recante il seguente contrassegno……
…….
con la quale il sig. ……..,
domiciliato in ……..……,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
……

(I) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 8 BIS

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 8 bis

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante supplente
di una lista circoscrizionale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI..... *(indicare la provincia)*

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ……..

L'anno duemila……, addì……...del mese di....., alle ore ……., è stata presentata presso questa cancelleria la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma del sig.……(I)
e del sig. ……(I),
nella loro qualità di delegati della lista circoscrizionale all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Regione Abruzzo di domenica 25 maggio 2014 contraddistinta con il numero di presentazione……e recante il seguente contrassegno:……
……
con la quale il sig……,
domiciliato in ……..……,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.

Bollo della Cancelleria

IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
.....

(I) indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 9

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DESIGNAZIONE

DEL MANDATARIO ELETTORALE

ALLEGATO N. 9

MODELLO DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

Il sottoscritto / la sottoscritta ..…...…......................…..............................…………………

(1), nato / nata a ....…….........……....…........... il .... 19……,

residente a ....…………..……… in via ....……..........…......... n. ...…..,

avendo accettato la propria candidatura per **l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale dell'Abruzzo 2014**;

a) nella lista circoscrizionale di ……………………………………………..e contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

DESIGNA

ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed dell'art. 7, comma 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni,

il sig / la sig.ra ………...…………………………………....

nato/a a ....…………….......…. il ......………..............………. 19…….,

residente a ....……... in via ….............…..........……..……………. n. ….…..

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

…................................, addì ....……….................... 2014

……………………...........…….....................

Firma del candidato / della candidata 12)
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (2)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE.

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3), certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. /dalla sig.ra

…….....…….....

da me identificato / a con il seguente documento di identificazione …….……...……

…….....…….....

…….....…….....

……..., addì ...……..... 20……

_____

*Firma leggibile (**nome e cognome** per esteso)*
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

---

(1) – La firma della designazione del mandatario elettorale dev'essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2) – Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

(3) – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

ALLEGATO N. 10

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 10

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2014

Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

Il……..,alle ore ……. si è presentato presso questa cancelleria ……nato a ……..il……..il quale ha dichiarato di presentare una candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale per l'elezione del Presidente della giunta Regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014.

Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è ……..…….nato a ……il ……., il quale ha presentato una candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da numero……iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione , le cui firme sono contenute in numero……..atti.

Sono stati presentati in allegato alla lista :

a) numero _____ (_____) certificati, dei quali numero _____ (_____) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Abruzzo;;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale debitamente firmate ed autenticate;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità;

d) certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale è elettore di un Comune della Repubblica;

e) certificato del casellario giudiziale del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale;

f) dichiarazione di collegamento firmata ed autenticata da parte dei delegati delle liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste :

g) dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente con le liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene l'indicazione di due delegati del candidato.

Alla candidatura è attribuito, secondo l'ordine di presentazione il numero……..

Di quanto sopra redatto il presente verbale in duplice esemplare .

Letto confermato e sottoscritto

Il presentatore della candidatura

……

Timbro della Cancelleria

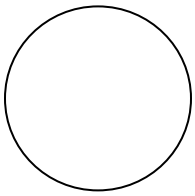

Il Cancelliere dell'Ufficio centrale regionale

…….

ALLEGATO N. 11

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 11

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2014

Circoscrizione elettorale di ……..
Cancelleria del Tribunale di…….

Il……..,alle ore ……. si è presentato presso questa cancelleria ……..……nato a …….……....il……..il quale ha dichiarato di presentare una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione del Presidente della giunta Regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014 contraddistinta con il seguente contrassegno……
……
…… .
Il sottoscritto procede all'identificazione ed accerta che il medesimo è ……..nato a ……..il ……., il quale ha presentato una lista circoscrizionale di candidati che si contraddistingue con l'indicato contrassegno ed è sottoscritta da numero……iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione elettorale, le cui firme sono contenute in numero……..atti.

Sono stati presentati in allegato alla lista :

a) numero _____ (_____) certificati, dei quali numero _____ (_____) collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione di _____;

b) numero _____ (_____) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate ed autenticate;

c) numero _____ (_____) dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità;

d) numero _____ (_____) certificati attestanti che i candidati della

lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un Comune della Repubblica;

e) numero _____ (_____) certificati del casellario giudiziale dei candidati della lista circoscrizionale alla carica di consigliere regionale;

f) dichiarazione di collegamento della presente lista circoscrizionale di candidati con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 9/2013;

g) dichiarazione di collegamento da parte del candidato Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 9/2013 debitamente firmata ed autenticata;

h) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

i) il modello del contrassegno di lista circoscrizionale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene l'indicazione di due delegati della lista.

Alla lista circoscrizionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione il numero……..
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in duplice esemplare .

Letto confermato e sottoscritto

Il presentatore della lista circoscrizionale

……

Timbro della Cancelleria

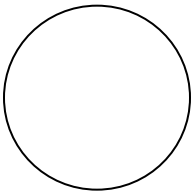

Il Cancelliere dell'Ufficio centrale circoscrizionale

……..

ALLEGATO N. 12

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CON IL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIIZONALI

ALLEGATO N. 12

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON IL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2014

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....e domiciliato in……..., in qualità di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014 ,

dichiara

che la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta è collegata con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste :

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di ……

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di ……

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

e presentate nelle circoscrizioni elettorali di ……

Gruppo di liste circoscrizionali contraddistinte dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....
e presentate nelle circoscrizioni elettorali di ……

..... , addì .....

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale

.....

N.B. questo documento deve essere compilato ed autenticato nel numero di esemplari necessari per il collegamento con le singole liste circoscrizionali. Uno di detti esemplari deve essere allegato alla presentazione delle singole liste circoscrizionali mentre un altro deve essere allegato alla diocumentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale art. 3 comma 5 L.R. 9/2013

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal Sig. ....., da me identificato[1].....

..... , addì .....

Timbro

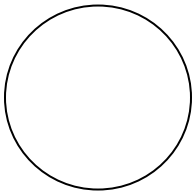

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…….

[1] Indicare il tipo di documento e il relativo numero.

ALLEGATO N. 13

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LISTE DEL COLLEGAMENTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 13

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI LISTE DEL COLLEGAMENTO AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO- ANNO 2014

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....e domiciliato in……, in qualità di delegato alla presentazione della lista circoscrizionale

Dichiara che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale dell'Abruzzo che si svolgerà domenica 25 maggio 2014,:

il gruppo di liste denominato:

.....

.....

recante il seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

è collegato alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale de Sig. ..... nato a ..... il .....

..... , addì .....

Firma

.....

Nota bene - Questo documento deve essere compilato e autenticato in duplice esemplare. Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale , mentre il secondo esemplare deve essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (atto convergente di collegamento).

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal Sig. ....., da me identificato[1].....

..... , addì .....

Timbro

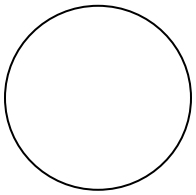

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

…….

[1] Indicare il tipo di documento e il relativo numero.

ALLEGATO N. 14

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 46 T.U. –

D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA'

ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 14

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

Il sottoscritto ……....., nato a …… il ……...…e residente in ……..Via……, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 235/2012.

……, addì ……

Firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale

...……..……...……

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante

ALLEGATO N. 15

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 46 T.U. –

D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 15

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE Ai sensi dell'art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IN UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - ANNO 2014

Il sottoscritto ……....., nato a …… il ……..…e residente in ……..Via……, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 235/2012.

……, addì ……

Firma del candidato nella lista circoscrizionale

...……..……...……

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante

ALLEGATO N. 16

Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo – Anno 2014

MODELLO DEL MANIFESTO DEI CANDIDATI PRESIDENTI

E DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE REGIONALE NELLE CIRCOSCRIZIONI

ALLEGATO N. 16

Modello di manifesto con le liste circoscrizionali dei candidati

REGIONE ABRUZZO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE N. ……. *(indicare il numero della circoscrizione – vedi All. 1 della L.R. 9/2013)* - …… *(indicare la provincia)*

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE			
Nome COGNOME nato a ….. il…..	Nome COGNOME nato a …..il…..	Nome COGNOME nato a ….. il…..	Nome COGNOME nato a ….. il…..

LISTE CIRCOSCRIZIONALI E CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE						
LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3	LISTA N. 4	LISTA N. 5	LISTA N. 6	LISTA N. 7
cm 8,5	cm 8,5	cm 8,5	cm 8,5	cm 8,5	cm 8,5	cm 8,5
Nome COGNOME nato a ……. il……	Nome COGNOME nato a ……. il…	Nome COGNOME nato a……. il……	Nome COGNOME nato a……. il……	Nome COGNOME nato a……... il……	Nome COGNOME nato a……. il……..	Nome COGNOME nato a ……. il…..……
Nome COGNOME nato a ……. il……	Nome COGNOME nato a……. il…	Nome COGNOME nato a…… il……	Nome COGNOME nato a…..…. il……	Nome COGNOME nato a……. il……	Nome COGNOME nato a ……. il…..…	None COGNOME nato a …..…. il……
Nome COGNOME nato a ……. il……	Nome COGNOME nato a ……. il…	Nome COGNOME nato a……. il……	Nome COGNOME nato a ……. Il…..…	Nome COGNOME nato a……. il…..…	Nome COGNOME nato a ……. il……	Nome COGNOME nato a ……. il……..
Nome COGNOME nato a ……. il……	Nome COGNOME nato a ……. il…	Nome COGNOME nato a……. il……..	Nome COGNOME nato a …….. il…….	Nome COGNOME nato a…..…. il…	Nome COGNOME nato a……. il…..….	Nome COGNOME nato a ……. il…….

Luogo, addì 10 maggio 2014

Firma del Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale
Nome Cognome